



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E  
INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA *PERFORMANCE* E DEL SISTEMA PREMIALE**

Approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 2 del 31/01/2024

## INDICE:

Titolo I – Programmazione e organizzazione della <i>performance</i> .....	3
Art.1 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 - Principi generali .....	4
Art. 3 - Definizione di <i>performance</i> organizzativa.....	4
Art. 4 - Definizione di <i>performance</i> individuale.....	5
Art. 5 - Ciclo di gestione della <i>performance</i> .....	5
Art. 6 - Sistema integrato di pianificazione e controllo .....	6
Art. 7 - Qualità dei servizi pubblici .....	6
Art. 8 – Piano della Performance e Relazione sulla Performance .....	6
Art. 9 - Obiettivi e indicatori.....	7
Art. 10 - Monitoraggio e verifica in corso di esercizio.....	7
Titolo II – Misurazione e valutazione della <i>performance</i> .....	7
Art. 11 – Il sistema di valutazione della <i>performance</i> .....	7
Art. 12 - La valutazione della <i>performance</i> dei collaboratori.....	8
Art. 13 - Valutazione, dei titolari di incarichi di elevata qualificazione.....	8
Art. 14 - La premialità .....	9
Art. 15 - La valutazione partecipativa: finalità e requisiti .....	9
Art. 16 - La valutazione partecipativa: fasi e modalità di attuazione .....	9
Titolo III – Il sistema di incentivazione .....	10
Art. 17 - Definizione .....	10
Art. 18 - Strumenti di incentivazione monetaria.....	10
Art. 19 - Premi annuali sui risultati della <i>performance</i> .....	10
Art. 20 - Bonus annuale delle eccellenze.....	10
Art. 21 - Premi annuali per l’innovazione .....	11
Art. 22 - Progressioni economiche all’interno delle aree .....	11
Art. 23 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale .....	11
Art. 24 – Retribuzione di risultato .....	12
Art. 25 – Premio di efficienza.....	12
Titolo IV – Le Risorse per premiare .....	12
Art. 26 - Definizione annuale delle risorse .....	12
Titolo V - Integrità, trasparenza e O.I.V. ....	12
Art. 27 - Integrità e controlli di regolarità.....	12
Art. 28 - Trasparenza .....	13
Art. 29 - Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.) .....	13
Art. 30 - Elenco, durata e requisiti dei componenti dell’OIV.....	14
Art. 31 - Revoca.....	14
Art. 32 - Struttura tecnica per il supporto all’O.I.V.....	14
Art. 33 - O.I.V. associato .....	14
Art. 34 – Norme finali.....	14

## ALLEGATI:

- allegato A) Sistema di valutazione della *performance* dei titolari di incarichi di elevata qualificazione;
- allegato A1) Scheda di valutazione incarichi E.Q.
- allegato B) Sistema di valutazione della *performance* dei collaboratori
- allegato B1) scheda di valutazione della *performance* organizzativa Allegato B)
- allegato B2) scheda di valutazione della *performance* individuale Allegato B)

## **Titolo I – Programmazione e organizzazione della *performance***

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. In premessa corre l'obbligo di ricordare che, allo stato attuale, rimangono irrisolti i dubbi circa l'assoggettabilità o meno dell'IPAB alle previsioni del D.Lgs. n° 150 del 27 ottobre 2009. In effetti lo stesso D.Lgs. all'art. 1 prevede che "le disposizioni del presente decreto recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (comma in cui non sono inserite le IPAB), per di più, in generale, la natura giuridica "ibrida" delle II.PP.A.B. del Veneto, caratterizzate dall'intrecciarsi «di una intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici, che conferisce ad esse una impronta assai peculiare rispetto ad altre istituzioni pubbliche» (rif. Sentenza 161/2012 CORTE COSTITUZIONALE) costituisce un ulteriore elemento di difficoltà nell'individuazione dell'ambito soggettivo a cui si riferiscono le varie norme. D'altronde l'intricato quadro normativo che riguarda le II.PP.A.B. (per il Veneto addirittura in condizione di non vigenza) pone delle oggettive difficoltà nella definizione della natura giuridica di queste Istituzioni, attraendole a volte nell'ambito della normativa pubblicistica e altre nella sfera del diritto privato, con la conseguenza che spesso risulta difficile individuare gli indirizzi normativi da seguire. Conseguentemente in merito all'assoggettabilità dell'IPAB Casa Charitas agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 150/2009<sup>1</sup> rimangono irrisolti contrastanti dubbi interpretativi che toccano anche la disciplina sul contenimento della spesa del personale<sup>2</sup>.

A questo si aggiunga il particolare contesto economico in cui l'Ente si trova ad operare, fortemente influenzato dalla programmazione e dalla normativa socio sanitaria nazionale e regionale che prevede la possibilità per l'utenza di scegliere la struttura (pubblica o privata) più idonea a soddisfare i propri bisogni, mettendo di fatto in concorrenza le Istituzioni che erogano assistenza agli anziani non autosufficienti. Ciò comporta che anche l'Ente pubblico (IPAB) si debba confrontare alla pari con soggetti privati che operano nello stesso mercato, per garantirsi indici di copertura dei posti letto in grado di soddisfare l'equilibrio fra i "ricavi da attività caratteristica" e i correlati "costi della produzione". Tutto questo impone il mantenimento di elevati standard prestazionali e di qualità (rif. L.R. 22/2002), indispensabili per incidere positivamente sulla scelta del cliente (anziano in condizioni di bisogno).

Fatte queste premesse sulla natura giuridica dell'Ente e sul contesto di mercato, per quanto attiene l'erogazione della premialità aziendale prevista dal CCNL, si ritiene opportuno individuare metodologie di misurazione e valutazione della performance volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti e all'adozione di procedure e strumenti di comunicazione che garantiscano la massima trasparenza delle informazioni concernenti le valutazioni di obiettivi e risultati, nonché la conseguente determinazione ed erogazione dei premi previsti.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento potranno essere armonizzate con le determinazioni che, nel tempo, verranno adottate dalla Funzione pubblica in tema di *performance*.

3. Il rispetto dei principi generali in materia di misurazione e valutazione della performance è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla

---

<sup>1</sup> Parere (CiVIT) 26.11.2010, " ...la Commissione, anche alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 396/1988, è dell'avviso che anche le I.P.A.B. in attesa di trasformarsi in conformità al D.Lgs. n. 207/2001, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 150/2009".

<sup>2</sup> art. 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 così come modificato dall'art 4 c. 12/bis della Legge n° 89 del 23/06/2014 "Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo (principio di riduzione dei costi del personale), fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati;

performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione degli incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.

## **Art. 2 - Principi generali**

1. La misurazione e la valutazione della *performance* organizzativa e individuale sono alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall'Ente, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché della valutazione delle risorse impiegate per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente stesso.

2. La valutazione della *performance* è fatta con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, tramite la crescita della professionalità dei dipendenti e la valorizzazione del merito di ciascuno, secondo il principio di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

3. La gestione associata del ciclo della *performance* è la modalità organizzativa più appropriata, al fine di garantire omogeneità di valutazione dei dati, possibilità di raffronto dei risultati, semplificazione del ciclo e controllo dei costi.

4. La gestione associata del ciclo della performance viene svolta sulla base di un Protocollo d'intesa per la gestione associata della "misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*" sottoscritto dagli enti aderenti, in tal caso le disposizioni del presente regolamento si applicano per la parte compatibile con detto protocollo.

5. In caso di gestione associata il Protocollo di cui al comma 4 può prevedere l'attivazione di un sistema centralizzato di gestione della misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e dell'anticorruzione, sulla base di un progetto basato sulle seguenti linee guida:

- semplificazione degli adempimenti e dei documenti a supporto del sistema;
- centralizzazione anche mediante l'attivazione di opportune deleghe della titolarità di una o più competenze relative al sistema o a parti del sistema;
- unificazione delle "basi di dati" degli strumenti informatici;

## **Art. 3 - Definizione di *performance* organizzativa**

1. La performance organizzativa consiste nell'attuazione dei programmi dell'Amministrazione, così come descritti nei documenti programmatici, attraverso la definizione di "politiche" che esprimono gli indirizzi dell'Amministrazione, all'interno di ambiti di competenza omogenei; in particolare essa fa riferimento ai seguenti aspetti:

- a) il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività;
- b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi se definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;
- d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
- e) lo sviluppo delle relazioni con i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi;
- f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

- h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
2. Ogni politica si articola in progetti, che esprimono le linee di azione, finalizzate al conseguimento di “obiettivi generali”, anche con l’ausilio di indicatori di risultato espressi mediante l’utilizzo delle seguenti dimensioni:
- Economicità
  - Efficienza
  - Efficacia
  - Adempimento
  - Garanzia
3. La performance organizzativa, con riferimento ai documenti di programmazione generale dell’Ente, è definita mediante il Piano della performance di cui all’art. 8 e trasmessa ai responsabili degli uffici e dei servizi, oltre che all’organismo di valutazione.
4. La performance organizzativa è definita secondo una prospettiva pluriennale, con l’indicazione di fasi di attuazione a livello annuale.

#### **Art. 4 - Definizione di performance individuale**

1. La performance individuale consiste nelle capacità e nei comportamenti organizzativi e professionali dimostrati, nonché nel contributo prestato da ciascun dipendente, in relazione ai compiti e alle responsabilità direttamente connesse al profilo attribuito, con riferimento al corretto funzionamento dell’amministrazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, nonché degli obblighi e degli adempimenti previsti dalle norme di legge, con particolare riguardo alla trasparenza amministrativa e alla prevenzione della corruzione.
2. La performance individuale è oggetto di valutazione ai fini delle progressioni economiche all’interno delle aree.

#### **Art. 5 - Ciclo di gestione della performance**

1. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo anche conto dei risultati conseguiti nell’anno precedente;
  - collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
  - monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi da effettuarsi tempestivamente rispetto al loro manifestarsi;
  - misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
  - rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai componenti degli organi di controllo interni ed esterni mediante invio di copia della Relazione sulla performance di cui al successivo art. 8; ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, mediante pubblicazione della Relazione sul sito istituzionale dell’Ente;
  - utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

## **Art. 6 - Sistema integrato di pianificazione e controllo**

1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse si realizzano attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

- a) Le Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio di Amministrazione all'inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;
- b) Il Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale approvato annualmente, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati alle strutture organizzative dell'Ente.

## **Art. 7 - Qualità dei servizi pubblici**

1. L'Ente, definisce, adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi e le condizioni di tutela degli utenti.

## **Art. 8 – Piano della Performance e Relazione sulla Performance**

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della *performance*, il Consiglio d'Amministrazione, in collaborazione con gli incaricati E.Q., adotta annualmente:

- a) entro il 31 gennaio il Piano della Performance e premialità, che individua gli indirizzi e gli obiettivi generali e specifici e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale titolare di posizione di E.Q. ed i relativi indicatori.

Nel caso di differimento del termine per l'adozione del bilancio di previsione, entro il 31 gennaio devono essere definiti specifici obiettivi per consentire la continuità dell'azione amministrativa e del ciclo della performance.

Eventuali variazioni degli indicatori della performance organizzativa e individuale, verificatesi durante l'esercizio, sono tempestivamente formalizzate con apposito atto del Consiglio d'Amministrazione e comunicate all'OIV.

- b) entro il 30 giugno, la Relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

2. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai titolari di incarico di E.Q., che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati, né erogare premi ai dipendenti legati alla produttività.

3. In caso di ritardo nell'adozione del Piano performance o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.

4. Il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance vengono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente, nell'apposita sezione dedicata.

## **Art. 9 - Obiettivi e indicatori**

1. Gli obiettivi si dividono in:

- a) obiettivi generali che identificano le priorità strategiche dell'Istituzione in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini;
- b) obiettivi specifici dell'Ente, individuati di intesa con i Responsabili dei Servizi in coerenza con i documenti di programmazione, ed inseriti nel Piano della Performance, che si dividono in obiettivi trasversali (interessati tutti gli uffici) ovvero obiettivi della singola unità organizzativa.

2. Gli obiettivi sono:

- a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
- b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
- d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
- e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard di livello nazionale e internazionale, in quanto definiti, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
- f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
- g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili, nonché adeguati alle condizioni organizzative strumentali ed umane dell'Ente.

## **Art. 10 - Monitoraggio e verifica in corso di esercizio**

1. Allo scopo di assicurare il regolare andamento della gestione e garantire l'orientamento delle azioni intraprese in direzione dei risultati attesi, nel corso dell'anno, l'organismo di valutazione può effettuare verifiche sul loro stato di attuazione, registrandone gli esiti che saranno riportati nella Relazione sulle performance, anche allo scopo di verificare le attività di monitoraggio effettivamente realizzate e le eventuali misure correttive adottate.

2. Il monitoraggio avviene in collaborazione con ogni responsabile, possibilmente affiancato dal responsabile politico dal Presidente del CdA, allo scopo di conoscere l'effettivo stato di attuazione degli obiettivi assegnati.

3. Nel corso del monitoraggio, qualora sia necessario, gli obiettivi possono essere modificati e integrati o revocati, qualora se ne rilevi l'impossibilità di attuazione.

## **Titolo II – Misurazione e valutazione della *performance***

### **Art. 11 – Il sistema di valutazione della *performance***

1. L'Ente promuove l'attivazione di sistemi di valutazione allo scopo di favorire la diffusione di comportamenti virtuosi orientati al corretto esercizio delle competenze e dei ruoli attribuiti e delle responsabilità connesse.

2. Il sistema di valutazione viene definito in dettaglio negli allegati riguardanti ciascuna delle seguenti metodologie:

allegato A) Sistema di valutazione della performance dei titolari di incarichi di elevata qualificazione;

allegato B) Sistema di valutazione della performance dei collaboratori.

3. La performance, ancorché faccia riferimento a politiche e progetti, definiti dagli organi di indirizzo, deve sempre tradursi in obiettivi la cui attuazione sia esplicitata in termini di rispetto dei tempi e/o dimensioni da realizzare e/o specifiche modalità di attuazione. Gli obiettivi, inoltre, debbono essere esplicitamente attribuiti a responsabili e/o uffici dell'ente a cui sia assegnato il compito di promuoverne e presidiarne l'attuazione, anche ai fini della valutazione.

4. Ai fini del monitoraggio, della valutazione e della rendicontazione, la performance dovrà essere esplicitata in termini di "risultato atteso", anche utilizzando le dimensioni relative agli indicatori di risultato quali:

- a) Economicità;
- b) Efficienza;
- c) Efficacia;
- d) Adempimento;
- e) Garanzia.

#### **Art. 12 - La valutazione della performance dei collaboratori**

1. La misurazione e la valutazione della performance dei collaboratori sono svolte dai titolari di incarichi di elevata qualificazione sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate:

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;
- c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

2. La valutazione è responsabilità dei titolari di incarichi di elevata qualificazione ed è diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente, lo sviluppo professionale dell'interessato, nonché a riconoscere, attraverso il sistema premiante, il merito per l'apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità e trasparenza.

3. I periodi di assenza comunque denominati non sono utili nella valutazione della performance individuale e il relativo meccanismo applicativo è specificato nell'allegato b) del presente Regolamento.

#### **Art. 13 - Valutazione dei titolari di incarichi di elevata qualificazione**

1. La valutazione è diretta a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale dell'Ente, nonché al riconoscimento del merito per l'apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. La valutazione dei titolari incarichi di elevata qualificazione, è collegata:

- a) agli indicatori di performance relativi alla unità organizzativa di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
- b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
- c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
- d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una differenziazione delle valutazioni.

#### **Art. 14 - La premialità**

1. L'Ente promuove l'utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di rispondere alle esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di trasparenza e prevenzione della corruzione.
2. I criteri di valutazione della premialità, a livello di unità organizzativa, in relazione alle competenze attribuite, dovranno tenere conto sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
3. In ogni caso è tassativamente escluso l'utilizzo di sistemi premiali diretti indistintamente a tutto il personale, senza alcun criterio di selezione e valutazione.
4. Le risorse destinate alla premialità possono essere attribuite ai dipendenti solo a seguito di validazione dei risultati conseguiti da parte dell'organismo di valutazione. Tale validazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

#### **Art. 15 - La valutazione partecipativa: finalità e requisiti**

1. L'Ipab adotta, gradualmente, sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi (c.d. "valutazione partecipativa").
2. Il coordinamento delle attività di valutazione partecipativa all'interno dell'amministrazione spetta al Segretario-Direttore.
3. Sono oggetto di valutazione partecipativa i servizi erogati dall'Ente agli utenti, sia finali che intermedi. L'Amministrazione deve garantire che la partecipazione al processo di valutazione sia il più possibile accessibile, inclusiva e aperta, assicurando uguale possibilità di partecipare a tutte le persone interessate. Il sistema di valutazione partecipativa deve inoltre:
  - consentire la riconoscibilità dei valutatori e, quindi, la loro responsabilizzazione;
  - garantire il rispetto della privacy e della sicurezza per tutti i valutatori;
  - consentire la verificabilità dei dati da parte dell'OIV;
  - assicurare che siano oggetto di valutazione partecipativa attività e servizi selezionati secondo criteri di rilevanza.

#### **Art. 16 - La valutazione partecipativa: fasi e modalità di attuazione**

1. La valutazione partecipativa si effettua con cadenza annuale, con riferimento a uno o più servizi erogati dall'Ente, secondo i seguenti step e le seguenti modalità:
  - individuazione del servizio o dei servizi ai quali applicare la valutazione partecipativa;
  - mappatura degli stakeholder del servizio;
  - individuazione delle modalità e degli strumenti di coinvolgimento degli utenti soggetti della valutazione partecipativa;
  - selezione degli utenti che partecipano alla valutazione partecipativa;
  - individuazione delle dimensioni oggetto della valutazione partecipativa e delle modalità di espressione della valutazione da parte dei soggetti selezionati, in riferimento alle dimensioni individuate;
  - valutazione dei servizi da parte dei soggetti individuati;

- raccolta e rielaborazione delle valutazioni;
- utilizzo dei risultati ai fini della valutazione della performance organizzativa.

3. I risultati della valutazione partecipativa sono pubblicati con cadenza annuale sul sito dell'amministrazione.

### **Titolo III – Il sistema di incentivazione**

#### **Art. 17 - Definizione**

1. Il sistema di incentivazione dell'ente comprende l'insieme degli strumenti monetari e non monetari finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna.

#### **Art. 18 - Strumenti di incentivazione monetaria**

1. Per premiare il merito, sono utilizzati i seguenti strumenti di incentivazione monetaria:

- a) premi annuali individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei risultati della valutazione della *performance* annuale;
- b) bonus annuale delle eccellenze;
- c) premio annuale per l'innovazione;
- d) progressioni economiche all'interno delle aree;
- e) retribuzione di risultato per i titolari di incarichi di elevata qualificazione;
- f) premio di efficienza.

2. Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse disponibili a tal fine destinate nell'ambito delle disponibilità di bilancio avuto riguardo alle disposizioni contrattuali vigenti nel tempo.

#### **Art. 19 - Premi annuali sui risultati della performance**

1. Sulla base dei risultati annuali della performance organizzativa ed individuale, i dipendenti e i titolari di incarichi di elevata qualificazione dell'ente sono valutati secondo criteri idonei a garantire che alla differenziazione dei giudizi corrisponda un'effettiva diversificazione dei trattamenti economici.

2. Tali criteri, unitamente alla quota delle risorse del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale e organizzativa, sono definiti dal contratto collettivo nazionale.

3. Per i titolari di incarichi di elevata qualificazione i criteri di cui al punto 2 sono applicati con riferimento alla retribuzione di risultato.

4. Nessuna valutazione individuale, per quanto positiva, può dar titolo a un premio monetario se non abbinata al raggiungimento, nella misura di almeno il 60%, degli obiettivi inseriti nel Piano della performance e assegnati alla struttura organizzativa nella quale il dipendente è collocato.

#### **Art. 20 - Bonus annuale delle eccellenze**

1. L'Istituzione può istituire annualmente il *bonus* annuale delle eccellenze al quale concorre il personale a cui è attribuita una valutazione di eccellenza. La decisione di istituire il bonus deve essere adottata e resa pubblica entro il mese di febbraio di ogni anno.

2. Il *bonus* delle eccellenze può essere assegnato a non più del 5% del personale individuato fra quello avente la miglior valutazione individuale.
3. Le risorse da destinare al *bonus* delle eccellenze sono individuate tra quelle destinate alla contrattazione integrativa.
4. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere al premio annuale per l'innovazione e ai percorsi di alta formazione a condizione che rinunci al bonus stesso.
5. Di norma entro il mese di luglio di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.

#### **Art. 21 - Premi annuali per l'innovazione**

1. Al fine di premiare annualmente il miglior progetto realizzato in grado di produrre un significativo miglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro con un elevato impatto sulla performance organizzativa, l'Ente può istituire il premio annuale per l'innovazione.
2. Il premio annuale per l'innovazione non può essere superiore all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, per ciascun dipendente premiato.
3. Il premio per l'innovazione è assegnato al dipendente o all'insieme dei dipendenti che ha/hanno concorso a realizzare un'idea, o iniziativa o progetto che consenta di produrre un significativo cambiamento/miglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro con un elevato impatto sulla performance organizzativa.
4. La scelta dei progetti/iniziative da finanziare compete ai titolari di posizione organizzativa, sulla base, a preventivo, di una valutazione comparativa delle candidature presentate e, a consuntivo, del rendiconto dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
5. L'assegnazione del premio annuale per l'innovazione compete all'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate dai dirigenti/titolari di posizione organizzativa e di una relazione che illustri i contenuti dell'iniziativa e la dimostrazione dei benefici ottenibili.

#### **Art. 22 - Progressioni economiche all'interno delle aree**

1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, possono essere attribuiti uno o più differenziali stipendiali di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio.
2. Spetta al Segretario Direttore, attribuire i differenziali stipendiali, avuto riguardo alle risultanze di cui alla contrattazione decentrata, previa approvazione di idonea graduatoria.

#### **Art. 23 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale**

1. Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, l'Ente promuove e finanzia annualmente, nell'ambito delle risorse assegnate alla formazione, percorsi

formativi tra cui quelli di alta formazione presso istituzioni universitarie o altre istituzioni educative nazionali ed internazionali.

2. Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre amministrazioni, l'Ente promuove periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

#### **Art. 24 – Retribuzione di risultato**

1. La retribuzione di risultato è corrisposta annualmente, sulla base degli obiettivi attribuiti a ciascun incaricato, a seguito della valutazione dell'attività svolta dagli stessi, in base alla metodologia prevista dall'allegato A al presente Regolamento ed entro i limiti delle risorse disponibili destinate a tale finalità.

#### **Art. 25 – Premio di efficienza**

1. Le risorse annuali possono essere incrementate, nel limite di quanto disposto in materia dalla vigente legislazione, per attivare i premi di efficienza.

2. Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno dell'Ente è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.

3. I criteri generali per l'attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa.

4. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati nella relazione della *performance*, e validati da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione, avuto riguardo al parere dell'organo di revisione.

### **Titolo IV – Le Risorse per premiare**

#### **Art. 26 - Definizione annuale delle risorse**

1. L'ammontare complessivo annuo delle risorse premiali è individuato nel rispetto di quanto previsto dal CCNL ed è destinato alle varie tipologie di incentivo, in relazione alle disposizioni del contratto integrativo decentrato nell'ambito della autonomia organizzativa dei soggetti dotati di responsabilità apicale dell'ente.

2. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quanto previsto dai CCNL e dai CCDI l'amministrazione definisce eventuali risorse decentrate aggiuntive finalizzate all'incentivazione di particolari obiettivi di sviluppo relativi all'attivazione di nuovi servizi o di potenziamento quali-quantitativo di quelli esistenti.

### **Titolo V - Integrità, trasparenza e O.I.V.**

#### **Art. 27 - Integrità e controlli di regolarità**

1. L'integrità dell'azione amministrativa è assicurata con sistematiche verifiche di regolarità.

2. I titolari di incarichi di elevata qualificazione, in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza, sono direttamente responsabili dell'integrità dell'azione amministrativa e della relativa attività di vigilanza e controllo della regolarità.

### **Art. 28 - Trasparenza**

1. In applicazione alle disposizioni di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 33/2013, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate nella home page del sito istituzionale è collocata una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 29 - Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)**

1. L'O.I.V., nel rispetto dei compiti e prerogative degli altri Organi deputati alla gestione del ciclo della *performance* ed avvalendosi dell'Ufficio di Supporto di cui all'art. 32 del presente Regolamento:

- a) propone al Consiglio d'Amministrazione, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di misurazione, valutazione della *performance* dell'organizzazione, e le sue eventuali modifiche periodiche.
- b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- c) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
- d) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- e) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- f) collabora con il Presidente per la valutazione del Segretario-Direttore dell'Ente titolare di incarico di elevata qualificazione nell'attribuzione dei premi;
- g) promuove l'applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica;
- h) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.
- i) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- j) esprime un parere sulla proposta di metodologia per la graduazione delle posizioni degli incarichi di elevata qualificazione e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
- k) esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione della performance e del controllo;
- l) assolve agli obblighi di certificazione richiesti.

2. L'Organismo indipendente di valutazione, verifica l'effettiva adozione dei sistemi di valutazione partecipativa, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, oltre che ai fini della validazione della Relazione sulla performance.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso

è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.

### **Art. 30 - Elenco, durata e requisiti dei componenti dell'OIV**

1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalità indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione è effettuata dal Consiglio d'Amministrazione, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica.
3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta dalla stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
4. Non possono far parte dell'O.I.V. i dipendenti dell'amministrazione interessata, i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con l'Ente o che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

### **Art. 31 - Revoca**

1. La revoca dei componenti dell'O.I.V. avviene con provvedimento motivato del Consiglio d'amministrazione che ha provveduto a conferire l'incarico, previo contraddittorio, nel caso di sopraggiunta incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l'immagine dell'Ente o in contrasto con il ruolo assegnato.

### **Art. 32 - Struttura tecnica per il supporto all'O.I.V.**

1. L'O.I.V. per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con il Segretario-Direttore titolare di posizione di elevata qualificazione e si avvale del Servizio di supporto attivato dall'ente.

### **Art. 33 - O.I.V. associato**

1. Nel caso venga costituito l'O.I.V. in modo associato, le modalità di funzionamento, le prerogative e le competenze dell'OIV stesso, i compiti della struttura tecnica per il supporto, la modalità di suddivisione delle spese per gli Enti associati e le procedure di raccordo con gli Enti sono contenuti in un apposito protocollo sottoscritto dagli enti aderenti.

### **Art. 34 – Norme finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio online.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere vigore le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.